

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 113-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ANTONIO GAVA

per il reato di cui agli articoli 110 e 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del codice penale
(associazione di tipo mafioso)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 7 aprile 1993

Comunicata alla Presidenza il 17 settembre 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 6 aprile 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione distrettuale antimafia -, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Gava per il reato di cui agli articoli 110 e 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice penale (associazione di tipo mafioso).

In data 7 aprile 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in aula l'8 aprile 1993 e deferita alla Giunta il 13 aprile 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 21 luglio 1993.

Il senatore Gava - che aveva già consegnato una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 21 luglio 1993.

La richiesta - formulata unitariamente nei confronti di cinque parlamentari - si sofferma innanzitutto sul complessivo stato di una indagine in corso nei confronti dell'organizzazione criminosa capeggiata da Carmine Alfieri, anche e soprattutto sulla base delle dichiarazioni del collaborante di giustizia Pasquale Galasso, tali da configurare rapporti non tanto di contiguità, ma di vera e propria penetrazione tra l'organizzazione medesima e numerosi esponenti politici, idonei a costituire a carico di questi base indiziaria di una loro partecipazione all'associazione criminosa.

Perciò che in particolare riguarda la posizione del senatore Gava, le dichiarazioni del collaborante vengono utilizzate in due convergenti direzioni, costituite una dalle conseguenze del sequestro Cirillo, l'altra dalla immedesimazione tra numerosi amministratori locali e componenti dell'associazione facente capo all'Alfieri.

Pertanto gli indizi a carico del senatore Gava sarebbero costituiti:

a) da riferimenti operati dal Galasso (in gran parte, ma non esclusivamente, *de relato*) a rapporti avuti dal senatore Gava con il mondo della criminalità organizzata prima e dopo la liberazione del Cirillo; rapporti che consentirebbero di individuare non una mera contiguità politica, ma una utilizzazione da parte dell'esponente politico delle organizzazioni criminali in una logica di mutuo scambio di favori;

b) dalla circostanza che numerosi esponenti politici locali, che avevano il senatore Gava come referente politico di vertice, erano nello stesso tempo uomini del *clan* Alfieri, e cioè rispondevano a Carmine Alfieri come referente di vertice dell'associazione mafiosa.

Quanto al primo profilo, le dichiarazioni del Galasso possono essere così brevemente riassunte. In una prima fase il Galasso sarebbe stato contattato da Raffaele Boccia, esponente politico di Poggiomarino, legato al senatore Gava, per conoscere la disponibilità del Galasso e dell'Alfieri a cooperare alla liberazione del Cirillo, vittima del noto sequestro da parte delle Brigate rosse. L'Alfieri avrebbe rifiutato l'aiuto richiestogli, conformemente ad una sua scelta di fondo tesa più ad utilizzare a propri fini il rapporto con il mondo politico che a essere dallo stesso utilizzato. Peraltro, l'aiuto rifiutato dall'Alfieri sarebbe stato invece prestato da Raffaele Cutolo e ciò avrebbe determinato preoccupazioni nel clan Alfieri per la copertura politica di cui il Cutolo da quel momento in poi si sarebbe sentito dotato.

Secondo il Galasso, l'intervento del senatore Gava e dei suoi familiari sul Cutolo era stato reso possibile da un antico rapporto avuto dalla famiglia dei Gava con un

vecchio camorrista, Alfonso Rosanova, che del Cutolo sarebbe stato una sorta di padre spirituale.

Forte del conquistato appoggio politico e di quello dei servizi segreti, il Cutolo aveva scatenato un'offensiva nei confronti del *clan* rivale degli Alfieri, culminata negli omicidi di Francesco Fabbrocino, di Salvatore Alfieri, fratello di Carmine, e di Nino Galasso, fratello di Pasquale. Da ciò il desiderio di vendetta da parte dell'Alfieri e dello stesso Galasso, il quale ultimo, trasferitosi a Roma, divenne il *leader* di un gruppo molto agguerrito che avrebbe dovuto sterminare il *clan* cutoliano, spostatosi in forza su Roma, ed in particolare il luogo tenente di Cutolo, Vincenzo Casillo, autore materiale dell'uccisione di Nino Galasso. Senonchè le modalità dell'azione vendicativa furono mutate per disposizione dell'Alfieri stesso, che intendeva eliminare il Casillo in maniera più eclatante e cioè, come poi avvenne, mediante l'utilizzazione di un'autobomba. Il Galasso riferisce di essersi reso conto che tale mutamento di strategia sarebbe stato determinato dalla volontà dell'Alfieri di dimostrare al Cutolo che il senatore Gava non più lo proteggeva, a seguito degli atteggiamenti estorsivi del Cutolo medesimo, fondati sulla possibilità di rilevare aspetti segreti della trattativa intercorsa per la liberazione del Cirillo. Si sarebbe da quel momento in poi rinsaldato un rapporto di stretta collaborazione tra il gruppo gavianeo e il *clan* degli Alfieri, fondato su un vincolo di duplice appartenenza alla corrente politica e al *clan* camorristico di numerosi esponenti politici della zona vesuviana e nolana fra cui i già ricordati De Sena e Riccio, nonchè lo stesso senatore Meo.

Si sarebbe trattato di un rapporto di reciproca utilità, che avrebbe consentito all'Alfieri di acquisire una posizione di assoluto dominio sulle organizzazioni criminali e insieme di divenire il punto di riferimento preferenziale del ceto imprenditoriale e politico locale.

I magistrati precedenti ritengono di poter rinvenire elementi di riscontro esterni alle dichiarazioni del collaborante Ga-

lasso sia nella sentenza del tribunale di Napoli nel processo Cutolo e Petruccioli relativi all'*affaire* Cirillo, nonchè nella sentenza del tribunale di Roma, ormai passata in giudicato, relativa al delitto Casillo.

* * *

Quanto al secondo aspetto, estremamente analitiche e sempre particolareggiate sono poi le dichiarazioni del collaborante Galasso, volte a individuare i numerosi esponenti politici locali, legati da un vincolo di doppia affiliazione politica al senatore Gava e camorristica all'Alfieri:

il generale De Sena, punto di riferimento costante dell'organizzazione camorristica, anche prima di diventare sindaco di Nola, carica che avrebbe raggiunto con l'appoggio determinante dell'Alfieri e al fine di gestire in sede amministrativa gli affari che interessavano il *clan* camorristico;

Luigi Riccio, sindaco di San Paolo e Presidente della USL di Nola, con il quale il Galasso riferisce di aver avuto rapporti diretti e di averne ricevuto confidenze sul suo ruolo politico;

Raffaele Rosario Boccia, imprenditore, titolare dell'Istituto Luigi Settembrini di Poggiomarino, elemento vicino al senatore Gava, in ordine ai cui rapporti economici con la famiglia Galasso esistono, secondo il Pubblico Ministero precedente, numerosi riscontri obiettivi.

L'attendibilità di tali dichiarazioni del Galasso, in ordine a tale estrema contiguità di esponenti politici gavianei con ambienti della criminalità organizzata, si evincerebbe inoltre - secondo i magistrati precedenti - da risultanze investigative che riguardano altri esponenti politici diversi da quelli nominati dal Galasso, quali ad esempio Antonio Casillo, sindaco di Terzigno (di cui sarebbero provati contatti con camorristi latitanti), Ferdinando Ambrosino, sindaco di Saviano di Nola, raggiunto - insieme ad altri assessori - da provvedimento di custodia cautelare per i delitti di abuso di ufficio e turbamento di gara di appalto.

Ulteriore riscontro sarebbe costituito dal procedimento penale nei confronti di Liguri Francesco ed altri esponenti politici gaviani indicati dal Galasso come appartenenti al *clan* dell'Alfieri, i quali, nell'ambito della gestione di una USL, sono stati coimputati dei delitti di associazione per delinquere, abuso di ufficio e altro, per avere utilizzato la struttura della USL come personale strumento di arricchimento e distribuzione di favori.

Le già ricordate dichiarazioni del Galasso vengono poi collegate dalla magistratura procedente a più specifiche dichiarazioni dello stesso in ordine a vicende politiche dell'ultimo ventennio e relative al suo comune di nascita, Poggio Marino, che nel loro insieme confermerebbero questi continui intrecci tra politica e criminalità organizzata nelle vicende elettorali e amministrative del comune. Da ultimo, il Galasso avrebbe fornito specifiche indicazioni di rapporti intercorrenti tra il senatore Gava e Michele D'Alessandro, capo della cosca dominante in Castellammare di Stabia. Il D'Alessandro, che è stato detenuto con il Galasso, avrebbe ottenuto dalla Procura generale di Napoli una inopinata scarcerazione, grazie a pressanti interventi del senatore Gava (secondo quanto sempre riferito dal Galasso).

Ulteriore conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni del Galasso potrebbe poi trarsi da quanto risulta da una ulteriore richiesta di autorizzazione a procedere inviata alla Camera nei confronti del deputato Russo Raffaele, e che al Senato è stata inviata quale integrazione al materiale probatorio di supporto alla richiesta di autorizzazione a procedere contro il senatore Gava.

Tali riscontri sarebbero costituiti da dichiarazioni rese al Pubblico Ministero da Alfonso Ferrara Rosanova, dall'onorevole Alfredo Vito, da Armando De Rosa e dall'ex senatore Francesco Patriarca.

In particolare, Alfonso Ferrara Rosanova è figlio di Alfonso Rosanova, già indicato da Pasquale Galasso quale padre spirituale di Raffaele Cutolo, ucciso nell'ospedale civile di Salerno nell'aprile del 1982, per

mandato di Carmine Alfieri, e fratello di Aniello e Luigi Rosanova, anch'essi uccisi in Sant'Antonio Abate nel 1988, sempre per ordine di Carmine Alfieri.

Le dichiarazioni di Ferrara Rosanova confermerebbero il rapporto tra Alfonso Rosanova e Raffaele Cutolo, nonché rapporti di frequentazione e di affari intrattenuti dal Rosanova, anche durante la latitanza, con diversi uomini politici, tra cui il senatore Gava.

Tali rapporti tra il Rosanova ed il senatore Gava si sarebbero incrinati a seguito di una intricata vicenda legata all'acquisto di un complesso immobiliare-turistico denominato «Giardino romantico» di Massalubrense.

Le dichiarazioni dell'ex deputato Alfredo Vito, in sè considerate, dimostrerebbero, ai fini della vicenda al nostro esame, soltanto che l'onorevole Russo Raffaele era legato al senatore Gava da uno stretto rapporto fiduciario, senza peraltro attribuire valore indiziario nei confronti di quest'ultimo agli elementi (anche se eventualmente provati) acquisiti all'indagine e che riguardano lo specifico rapporto dell'onorevole Russo con l'associazione camorristica.

Da ultimo le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero dal De Rosa - esponente politico di area gaviana, già consigliere e assessore regionale uscito dalla scena politica nel 1987 dopo essere stato arrestato per concussione - costituirebbero riscontro alle dichiarazioni già rese da Ferrara Rosanova e dall'ex deputato Vito sul coinvolgimento del senatore Gava nell'acquisizione del «Giardino romantico». Analoghe convergenze su tale specifico affare caratterizzerebbero anche le dichiarazioni rese sul punto dall'ex senatore Patriarca.

* * *

Il senatore Gava ha presentato alla Giunta un'ampia e documentata memoria legale tesa ad evidenziare una manifesta infondatezza dell'accusa, integrante gli estremi di un *fumus persecutionis* di tipo oggettivo, e come tale idonea a legittimare un diniego dell'autorizzazione da parte del

Senato. Ciò perchè la richiesta di autorizzazione si baserebbe esclusivamente sulle dichiarazioni di un unico collaborante di giustizia, che impropriamente i magistrati precedenti avrebbero posto a base di un'unitaria richiesta di autorizzazione a procedere riguardante diversi parlamentari, peraltro appartenenti a differenti aree politiche o correntizie. Nè sussisterebbero oggettivi elementi di riscontro alle dichiarazioni del collaborante, la cui scarsa attendibilità risulterebbe *per tabulas* da copiosa documentazione allegata alla memoria.

Nel complesso la memoria tende a evidenziare una assenza di elementi, ancorchè meramente indiziari, idonei a supportare l'ipotesi della sussistenza di rapporti tra il senatore Gava e la criminalità organizzata di stampo camorristico, che siano andati al di là di presunte relazioni tra questa ed esponenti locali della corrente gavianea, con cui il senatore Gava ribadisce di aver avuto soltanto contatti e rapporti politici.

Ascoltato dalla Giunta, il senatore Gava ha voluto sottolineare come il suo lungo silenzio rispetto ai clamori dei *mass media* attorno al suo caso sia stato non un atto di indifferenza, ma di rispettoso riguardo nei confronti del Senato tutore della libertà dei singoli senatori. Pertanto solo davanti alla Giunta egli ha ritenuto protestare l'assoluta infondatezza dell'accusa; e tuttavia, pur ritenendo di potere, alla stregua di quanto dimostrato con la memoria e i relativi allegati, legittimamente formulare un invito alla Giunta a proporre il diniego, ha fatto presente che il particolare momento attraversato dal Paese ed un senso di responsabilità politica ed istituzionale lo inducevano a sollecitare la concessione dell'autorizzazione, al fine di poter pervenire nella sede giudiziaria all'acclamamento della totale infondatezza dell'accusa, evitando il sospetto di voler affidare la propria tutela ad una difesa «di casta».

Avuto riguardo anche a tale posizione assunta dal senatore Gava, a fortissima maggioranza, la Giunta ha ritenuto di proporre senz'altro all'Aula la concessione

dell'autorizzazione a procedere, superando l'esigenza, pure rappresentata da alcuni componenti, di una richiesta alla magistratura procedente di ulteriore documentazione ai fini di un maggiore approfondimento; esigenza quest'ultima indubbiamente sussistente, se è vero che a valle dell'assunta decisione è pervenuta dalla magistratura procedente ulteriore copiosa documentazione, di cui si è ritenuto inutile un esame approfondito da parte della Giunta, attesa la decisione assunta di proporre la concessione su conforme invito dello stesso senatore Gava.

La decisione di proporre l'autorizzazione è stata assunta benchè non condivisibile sia apparsa, alla grande maggioranza della Giunta, l'affermazione dei PM precedenti (pagina 70 della richiesta di autorizzazione) secondo cui si sarebbe già in presenza di un materiale probatorio univoco garantito dall'eterogeneità delle fonti di prova e dalla conseguente riduzione del rischio di inquinamento. Trattasi di una valutazione che alla Giunta è apparsa enfaticizzata, senz'altro con riferimento alla documentazione originariamente allegata alla richiesta, ma ancora con riferimento alle esaminate ulteriori allegazioni inviate dalla Procura napoletana.

Anche a valle di queste si è infatti, ad avviso della Giunta, in presenza di un materiale probatorio tutt'altro che univoco e bisognevole di approfondimento e riscontri, una volta che, come esattamente la stessa richiesta sottolinea, il tema probatorio non può essere costituito da una mera contiguità tra ambiente politico e ambiente criminale, nè dalla circostanza che il senatore Gava abbia in qualche modo comunque potuto beneficiare dell'appoggio elettorale della camorra, dovendosi in questa sede prescindere da ogni valutazione negativa di carattere politico, che sin troppo ovviamente attiene a sede diversa.

Nell'ambito proprio della giurisdizione penale la valutazione e il tema probatorio appaiono, ad un esame sereno, ben altri dovendo consistere nella verifica in termini di certezza processuale dell'esistenza di

un patto di mutua solidarietà che avrebbe portato il senatore Gava a porre in essere - anche indirettamente cioè tramite il ceto politico di base - comportamenti funzionali agli interessi dell'organizzazione mafiosa in cambio del sostegno politico di questa, perchè soltanto in tali comportamenti concreti potrebbe trovare fondamento una responsabilità penale (e non politica) del parlamentare per il gravissimo reato che viene ipotizzato a suo carico.

In ordine a tale tema probatorio non è sembrato alla Giunta che possa fondatamente sostenersi la sussistenza di verificabili e tranquillanti riscontri probatori. Peraltro, anche avuto riguardo alla posizione finale assunta dal senatore Gava, che ha sollecitato la concessione dell'autorizzazione (atteggiamento che la Giunta ha apprezzato, pur non potendo ritenersi dallo stesso assolutamente vincolata, una volta che l'istituto dell'autorizzazione è posto a presidio non del singolo parlamentare, ma dell'istituzione di cui lo stesso fa parte), le considerazioni che precedono non sono parse alla Giunta sufficienti a motivare una proposta di diniego stante la sussistenza di indizi, sia pur contraddittori e meritevoli di verifiche e di approfondimenti che giustificano la prosecuzione di una indagine, cui appare opportuno affidare da un lato la valutazione della puntigliosa e documentata contestazione dell'accusa contenuta nella memoria depositata dal senatore Gava in ordine agli indizi sin qui raccolti - contestazione che per più profili è apparsa alla Giunta di notevole peso -, dall'altro la ricerca di una prova anche indiziaria di una condotta partecipativa all'associazione criminosa, del cui concreto strutturarsi i magistrati precedenti non riescono allo stato ad offrire che vaghe indicazioni; ricerca che ove infruttuosa

non potrebbe che portare ad una archiviazione dell'accusa.

Non può in merito trascurarsi che la richiesta di autorizzazione viene, nel regime dell'istituto ancora vigente, ad inserirsi in uno stadio ampiamente preliminare dell'indagine giudiziaria, di cui tende soltanto a consentire la prosecuzione. A tanto si aggiunga che le incertezze in ordine alla natura del termine di cui all'articolo 344 del codice di procedura penale (termine che il Senato ritiene di natura non perentoria, anche se fortemente sollecitatoria, mentre valutazione opposta è operata dall'altro ramo del Parlamento) ben possono giustificare - escludendo un *fumus persecutionis* di tipo soggettivo - il carattere «anticipato» di una richiesta, che indubbiamente avrebbe potuto avere maggiore organicità e riscontro indiziario se formulata a valle di ulteriore attività indagativa, che, in parte esplicitata, ha consentito già alla Procura napoletana le ripetute integrazioni documentali di cui innanzi si è detto.

In tali termini è la proposta che la Giunta formula all'Aula anche in considerazione della gravità dell'accusa, che se da un lato è tale da coagire nel rendere comunque opportuna la prosecuzione dell'indagine, dall'altro induce a formulare l'auspicio che l'indagine stessa, pur dando atto della sua complessità, si svolga in tempi il più possibile solleciti avuto riguardo all'allarme sociale che ha suscitato, per poter giungere, in materia così delicata, a risultati di tranquillante certezza.

Per tutte queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PELLEGRINO, *relatore*